

CONTRIBUTO DI
FRANCESCO CAPRIGLIONE

1. Come il famoso critico d'arte Matteo Marangoni, nel suo noto volume «*Saper vedere*»,¹ tiene a sottolineare criterio indiscusso per la identificazione di una *opera* meritevole di segnalazione è la capacità della medesima di suscitare interesse, riflessioni, emozioni. Nel riferimento a tale tecnica ermeneutica, di certo possiamo dire che il dibattito, che si è appena concluso per la presentazione del volume di Paolo De Carli «*L'emersione giuridica della società civile*», consente di ritenere questo ultimo particolarmente degno d'attenzione e di apprezzare il contributo che esso reca alla chiarificazione del rapporto tra ruolo dello Stato e realtà sociale.

Gli interventi degli oratori che, quest'oggi, si sono succeduti hanno, infatti, tratto spunto dalla riflessione di De Carli per soffermarsi su aspetti particolari della problematica che al presente attiene alla definizione

della società civile e del suo relazionarsi con l'istituzione statale. A ben considerare, l'interesse prevalente dell'aula sembra sia stato dedicato alla valutazione delle variegate forme d'interazione giuridico-politica che si individuano a base delle «formazioni sociali», cui da tempo viene ascritta unanimemente la denominazione di *società civile*.

Ed invero - a fronte di un'impostazione sistematica del tema della ricerca formulata da G. De Martin, le cui parole hanno offerto significativi spunti per un'analisi di carattere generale del volume oggetto d'esame -, il dibattito è apparso incentrato soprattutto sul versante dello approfondimento degli *aspetti positivi* ovvero dei *limiti* che sembrano contraddistinguere la progettualità, la creatività, ma finanche la stessa essenza della società civile. Ne è scaturito un insieme di riflessioni che, se per un verso, recano un prezioso contributo alla verifica dei processi evolutivi che vivacizzano la *crescita* del nostro ordinamento, per altro sembra abbia segnato una certa qual forma di distacco dall'opera di De Carli o, più esattamente, dall'obiettivo che verosimilmente Egli si è proposto: l'analisi del rapporto tra Stato e quella che nel suo volume viene definita come «società istituyente».

Così, orientate a porre in risalto gli apporti della società civile appaiono le relazioni di S. Amorosino che dedica primario rilievo alle molteplici figure del cd. settore dell'economia sociale, di M.A. Cabiddu che sottolinea la specificità dei servizi pubblici (in particolare di quelli in *senso oggettivo*) e l'incidenza della società civile sullo sviluppo della democrazia, di L. Franzese, nella cui analisi prevale il riferimento alla capacità di autorganizzazione della società civile e, dunque, ai meccanismi di autodisciplina che hanno trovato peculiare affermazione nel diritto della economia. Per converso, in un'angolazione che appare sostanzialmente critica degli aspetti emergenti della società civile si pongono gli interventi di M. Tamponi, che nel sottolineare il degrado delle istituzioni ha ribadito la necessità di un pronto recupero dei valori della società civile, e di M.R. Ferrarese, la quale si è richiamata ai fattori costitutivi del processo di

¹ Cfr. MARANGONI, "*Saper vedere*", Garzanti Editore, Milano 1986 .

globalizzazione in atto per ricollegare ai medesimi le variegatae forme sinergiche che al presente è dato riscontrare all'interno della società civile.

Da ultimo, G. Di Gaspare nell'intento di riportare il dibattito alle linee-guida del volume oggetto di esame, si è soffermato sui profili metodologici seguiti dall'Autore, evidenziando la loro congruità con i risultati della ricerca e, dunque, la loro compiuta rispondenza agli obiettivi che P. De Carli si è prefissati nel suo lavoro.

2. Dovendo formulare qualche considerazione conclusiva sulla opera qui presentata, mi sembra opportuno muovere dalla valutazione dello *impianto sistemico* seguito da De Carli, che nel suo libro si propone di analizzare le interazioni «tra istituzioni e società civile» o, più esattamente, dello Stato con i «mondi istituzionali-altri», come Egli stesso tiene a precisare nella *Introduzione* del volume.

A me sembra che la ricerca - preordinata all'evidente fine di identificare gli «spazi» che lo Stato apre alla partecipazione di detti mondi istituzionali altri - abbia come obiettivo di riferimento l'incedere degli *apparati autorganizzativi* espressi dalla realtà sociale, la cui «capacità di sovvertimento dei canoni e principi di comportamento delle istituzioni statali» si misura e trova concreta possibilità di attuazione nel raccordo con il *criterio della giuridicità*. Quest'ultimo, infatti, come De Carli ci dice, «segna il limite qualitativo e dimensionale» della forza «regolativa» dello Stato; non a caso l'A. ne dà per assunta la *funzione catalizzatrice* ai fini del collegamento tra sistema istituzionale statale e realtà sociale, che per l'appunto viene nell'opera definita «società civile istitutente».

In altri termini, la possibilità di verificare l'entità degli apporti che i mondi istituzionali-altri sono in grado di rassegnare - e, dunque, la riduzione della distanza che, tuttora, è dato riscontrare tra Stato e società civile - si compendia nell'elevazione in ambito statale delle istanze e degli interessi avvertiti a livello di formazioni (*rectius*: gruppi) sociali. A ben considerare, la giuridicità - interagendo sul piano della teorizzazione della illimitatezza dei compiti dello Stato - individua il criterio che consente, attraverso il riconoscimento statale, il passaggio in questo ultimo degli indicati interessi, ai quali al termine di tale processo è attribuito carattere pubblicistico, ascrivendosene l'essenza alle «utilità generali».

Fanno da sfondo in tale costruzione due riferimenti. Il primo è rivolto all'*eticità*, la quale, attraverso una rivisitazione critica del pensiero hegeliano, viene individuata non tanto come rappresentativa dell'ampia serie di graduazioni in cui può trovare espressione la «cerchia della moralità», quanto piuttosto come fondamento della identificazione degli ambiti (famiglia, formazioni della società civile, Stato) che sono in grado di sviluppare «un *proprium* specifico». Il secondo ha riguardo alle difficoltà dell'apparato statale nel controllare e disciplinare il pubblico interesse, quale viene a configurarsi nei fenomeni economici e sociali nuovi, sicché afferisce alla «crisi dello Stato», non più in grado di esercitare la sua *sovranità* nei confronti della molteplicità e complessità di fenomeni che si riscontrano all'interno del proprio ordinamento.

Nel delineato contesto logico l'indagine finisce con l'essere incentrata sul *mercato* e sul cd. *terzo settore del privato sociale*, ambiti che sembrano in grado di esprimere capacità di autoregolazione. Ed invero, nei medesimi è dato riscontrare una peculiare forma di autorganizzazione delle forze della società civile, per cui fondatamente vengono assunti dallo Autore a momento centrale dell'indagine: di questi se ne propone un esame che tenga conto anche della particolare ottica del *Welfare*, verso cui nei decorsi decenni si era orientata la concezione del nostro Stato.

Naturalmente, il processo preso in considerazione incide sul compito dello Stato di stabilire regole multilaterali nell'interesse di tutti, secondo la nota costruzione della funzione disciplinare pubblica delineata dalla scienza giuridica; sicché, si deve tener conto anche dei limiti che dal medesimo provengono allo sviluppo delle formazioni sociali, vuoi mediante taluni interventi normativi che sono di ostacolo alla libera crescita di queste ultime, vuoi in presenza di situazioni caratterizzate da una dannosa inerzia legislativa. E' in tale logica che assume peculiare validità l'ipotesi, formulata alcuni anni or sono da Giorgio Oppo, di una opportuna riformulazione del «rapporto tra economia, diritto e morale sociale», in modo da conferire concretezza di contenuti ai doveri fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione ed, in particolare, dal disposto del relativo art. 2, ove – com'è noto – sono fissati i canoni etico-sociali sottesi all'impianto sistemico da essa realizzato².

3. Non v'è dubbio che la riflessione svolta da De Carli, come Egli stesso tiene a sottolineare in apertura del libro in commento, costituisce «un approfondimento ed una prosecuzione» di un Suo precedente volume su «*Sussidiarietà e governo economico*», scritto nel quale il *nostro* Autore ha affrontato il difficile compito di valutare l'effettivo valore positivo di tale principio, con risultati che recano un contributo fondamentale alla ricerca sull'argomento.

Mi sono già soffermato - in un'occasione simile a quella che oggi ci vede qui riuniti – sulla portata innovativa di detto studio di De Carli che, nel passare al vaglio il valore positivo della sussidiarietà, ne delinea i tratti distintivi analizzando la dimensione *verticale* ed *orizzontale* di questa.

Ebbi, allora, modo di precisare che la sussidiarietà, riguardata in un ambito *verticale*, interagisce sull'*agere* amministrativo del potere pubblico, modificandolo; da qui la riferibilità del principio in parola all'assetto organizzativo delle funzioni e competenze pubbliche, ponendosi quale regola fondamentale ed imprescindibile per la misura dell'allocazione delle funzioni amministrative (in grado di interagire sulla stessa definizione di queste ultime).

Passando, poi, all'esame della dimensione *orizzontale* della sussidiarietà sottolineai, in passato, il rilievo ascrivibile al processo di destutturazione e di depubblicizzazione che, specie nell'ultimo decennio, ha dato contenuto ad un interessante fenomenologia che ricomprende vuoi la riforma delle banche

² Cfr. OPPO, *Diritto dell'impresa e morale sociale*, in Riv. dir. civ., 1992, II, p. 15 ss; ID., *Diritto privato ed interessi pubblici*, *ivi*, 1994, I, p. 25 ss.

pubbliche, vuoi la configurazione di nuovi soggetti (regolati da forme di diritto speciale) per le attività di servizio alla persona. Mi soffermai, quindi, sul carattere particolarmente innovativo dell'opera di De Carli che, attraverso l'analisi degli strumenti di collegamento pubblico-privato, evidenzia il diverso gioco applicativo della sussidiarietà in rapporto a situazioni di *market failure* o di mercato funzionante.

Alla luce di tali considerazioni risultano evidenti le modalità esplicative del principio di cui trattasi vuoi in relazione al funzionamento ed alle caratteristiche del mercato, vuoi con riguardo alla realtà del c.d. *terzo settore* (comprensivo delle variegate forme in cui si articola il fenomeno organizzatorio che va sotto il nome di *privato sociale*). Si comprende, pertanto, la ragione per cui, il *nostro* Autore ascrive specifica centralità, nell'indagine che qui presentiamo, all'analisi dell'*economic regulation* e della *social regulation*, entrambe intese come espressione del principio della sussidiarietà valutato nella sua dimensione orizzontale e, dunque, in una dinamica applicativa che consente di valorizzarne l'essenza di «strumento di collegamento fra istituzione politica e amministrativa e società civile», come per l'appunto De Carli tiene a sottolineare.

4. E' soprattutto nel riferimento al «mercato» ed all'«economia sociale» che, secondo la ricostruzione sistematica fornita nel volume, assurgono ad evidenza giuridica le principali forze della società civile.

La regolazione del primo, infatti, si estrinseca in *complessi disciplinari uniformi* che devono tener conto della peculiarità dei fenomeni presi in considerazione e, dunque, della riserva di attività che per solito caratterizza l'esclusività di determinati ambiti economico-finanziari. Si comprende la ragione per cui *in subiecta materia* è dato riscontrare, con la diffusione di modelli contrattuali omogenei, l'affermazione di criteri di «vigilanza prudenziale» analoghi in tutti i sistemi finanziari evoluti, oltre naturalmente alla comune definizione di norme comportamentali degli intermediari, i primi destinati ad assicurare elevati livelli di stabilità, le seconde trasparenza e correttezza operativa connesse al superamento di ingiustificabili asimmetrie informative.

Va da sé che nella prospettiva della *globalizzazione*, determinata dal processo di internazionalizzazione in atto, potranno essere avvertite forme di discontinuità strutturale tra i diversi paesi. Ne risulterà accentuata l'esigenza di uniformità della regolazione cui testé mi riferivo, con la conseguenza di includere nella ricerca di un modello organizzativo coerente con la nuova realtà anche adeguate soluzioni dei problemi di *governance*, che abbiano riguardo cioè all'insieme degli organi della impresa e delle relazioni tra loro ricorrenti.

La particolarità del mercato interagisce, inoltre, sulla definizione del complesso autoritativo di vertice dell'ordinamento finanziario, dando spazio agli interventi di regolazione ascrivibili ad Autorità che assolvono a detta funzione in ragione della loro *expertise* tecnica. Conseguisce la necessaria configurazione di un carattere d'indipendenza di dette autorità, la cui azione, dovendo rispondere alle sollecitazioni che provengono dal mercato, deve essere svincolata dall'influenza

della politica e, dunque, dello Stato che, come De Carli sottolinea, «può comunque ostacolare gli operatori mediante l'elevazione di barriere giuridiche».

Si individua, per tal via, un interessante campo d'indagine nel quale la posizione di indipendenza delle Autorità preposte ai diversi settori comporta, per un verso, la loro collocazione in un'area «neutrale», per altro dà spazio ad un vivace dibattito dottrinale (tuttora in corso) che - nel riferimento ai relativi ambiti di autonomia e all'effettività della loro capacità di intervento - valuta la possibilità di eliminare qualsivoglia forma di collegamento tra dette Amministrazioni e la politica.

Siamo in presenza di una costruzione sistemica che, in primo luogo, evoca l'esistenza delle «forze» richiamate da Carl Schmitt nella nota relazione tenuta nel 1930 alla Camera dell'industria e commercio di Berlino, *forze* che in modo «occulto e inconsapevole» danno un apporto decisionale senza il quale lo Stato «non potrebbe esistere». ³ La peculiarità di tali forze che trovano la propria ragion d'essere «nell'applicazione di criteri tecnici e non politici», come in epoca più recente è stato poi puntualizzato in uno studio sui «poteri neutrali», ⁴ individua il presupposto per costruzioni formulate successivamente che introducono, all'interno della formula dello Stato di diritto, figure dotate di autonomia capaci di contrapporsi al potere della politica, esercitando funzioni pubbliche che richiedono particolare *expertise* e competenza tecnica.

E' evidente come De Carli, seguendo siffatta impostazione, riesca a collocare l'emersione giuridica della società civile in un'ottica che rimette a quest'ultima un ruolo di *contropotere* del degrado della politica, quasi a configurarne l'essenza nella reazione dell'ordinamento (che produce organismi in grado di sostituire le decisioni della politica con quelle tecnico neutrali). Nel contempo, viene offerta una spiegazione razionale del processo di *deregolazione* del mercato che, avvalendosi del principio di sussidiarietà nei rapporti tra iniziativa economica pubblica e privata, sembra segnare una forma di convergenza tra libere scelte sociali ed esiti delle teorie neoliberiste.

Per altro verso, come accennavo dianzi, la tematica in esame induce a riflettere sulla possibile ridefinizione del modello di vertice dell'ordinamento bancario. E' appena il caso di ricordare che, con riguardo a quest'ultimo, l'attuale regolazione normativa stabilisce un inequivoco nesso tra l'*agere* amministrativo della autorità tecnica preposta al settore e gli *atti di indirizzo politico* che fanno capo al CICR, la cui presenza nella struttura ordinamentale bancaria risponde ad un'esigenza di legittimazione democratica dei poteri esercitati dalla prima. La critica alla conservazione di quest'ultima autorità - e, dunque, la prospettata ipotesi di addivenire ad una soppressione del Comitato - è al centro di un dibattito la cui soluzione dovrà tenere nel debito conto che un'ingiustificata rinuncia alla «garanzia di democraticità» offerta dalla presenza del CICR riduce la possibilità di tener fermo un significativo legame tra la disciplina di settore e le istanze della società civile.

³ Cfr. SCHMITT, *Das Problem der innerpolitischen Neutralität des Staates*, in *Verfassungsrechtliche Aufsätze*, Berlin, 1958, p. 41, i cui contenuti sono ripresi in *Il custode della Costituzione* (1931), trad. it. Milano, 1981, p. 149 ss.

⁴ Cfr. MANETTI, *Poteri neutrali e costituzione*, Milano, 1994.

Va da sé che la possibilità di un riferimento all'indirizzo politico (per tale dovendosi intendere quello che proviene dagli organi politici) consente di convalidare l'interpretazione degli interessi sociali fornita nelle «strategie» delle istituzioni che, intervenendo su particolari settori (come, ad esempio, quello economico e finanziario), finiscono con l'incidere su processi che investono in maniera obiettiva la realtà sociale del paese. In tale presupposto diviene possibile ascrivere alla responsabilità politica le scelte effettuate in sede tecnica, senza contraddire la possibilità che tra le indicate autorità si instauri un rapporto virtuoso; è, altresì, ipotizzabile il superamento dell'interdipendenza che per solito è dato configurare tra *razionalità strumentale* (intesa come agire calcolabile, fondato su un lavoro veritiero) e *decisione politica*, interdipendenza cui conseguono il rischio di deresponsabilità nello svolgimento delle rispettive funzioni ovvero l'assunzione di ruoli che non sono i propri.

5. L'approfondimento delle condizioni che sono a base della formazione delle regole del mercato evidenzia un orientamento verso schemi disciplinari caratterizzati dalla peculiare snellezza delle tecniche impiegate, tipica di un meccanismo che presuppone l'autoregolazione ed apre all'autonomia contrattuale ampi orizzonti, non immaginabili in un recente passato. Il tramonto del «*principio della statualità del diritto*», sotteso all'intera costruzione del volume in commento, offre lo spunto per un'opportuna revisione del sistema delle fonti normative. Si individua una prospettiva nella quale l'adozione di nuovi paradigmi disciplinari induce ad ipotizzare un significativo ridimensionamento del ruolo dello Stato *in subiecta materia*, circoscrivendosene la funzione, progressivamente ridotta ad un mero supporto per il corretto funzionamento del mercato.

Viene, quindi, in considerazione il crescente rilievo che assume, soprattutto nel campo della regolazione finanziaria a livello internazionale, il ricorso alla fissazione di *standars* operativi, di *engagements*, di *best practices*, di *guidelines*, di principi ordinatori uniformi per l'esercizio delle funzioni di supervisione creditizia, cui da qualche tempo si richiama la letteratura straniera.⁵ E' evidente come tale risultato si realizza con il concorso degli appartenenti al settore disciplinato, atteso lo specifico rilievo che nella menzionata strumentazione assume la «prassi» della sollecitazione di particolari adempimenti; prassi che, a volte, si risolve anche nella c.d. *regolamentazione per incentivi*, destinata ad indurre l'adozione da parte degli intermediari di modelli di misurazione del rischio (vuoi stabilendo idonee forme di ponderazione di quest'ultimo con riguardo alla tipologia delle controparti, vuoi ampliando la gamma degli strumenti utilizzabili per mitigare i relativi effetti).

In definitiva, l'opera di De Carli reca un interessante contributo all'inquadramento della c.d. *soft law*, la cui rilevanza giuridica s'individua nella formazione di regole che nell'essere espressione delle esigenze del mercato danno spazio alle istanze della società civile in vista della relativa recezione in trattati

⁵ Cfr. NORTON, «*Qualified Self-Regulation*» in *the New International financial Architecture*, in *The Journal of International Banking Regulation*, July 2000, p. 9.

internazionali e/o in ordinamenti nazionali (allorché si cristallizzano in disposizioni di *hard law*).

6.

Alle linee evolutive che caratterizzano il «campo dei servizi alla persona» è dedicata ampia parte dell'analisi sull'emersione giuridica della società civile. L'identificazione del «modello del diritto sociale» - e, dunque, la riferibilità alla tutela del *nucleo irrinunciabile* di diritti che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, come puntualizza la disposizione dell'art. 117 Cost. - fa da presupposto, nell'opera di De Carli, alla valorizzazione del c.d. settore *non profit*, la cui attivazione viene raccordata ai meccanismi della sussidiarietà orizzontale.

L'indagine mette, tuttavia, in evidenza i limiti che *in subiecta materia* denota la promozione comunitaria, sollecitando appositi interventi in linea con l'orientamento della Commissione che vede «i servizi sociali come un campo in cui le regole di mercato divengono sempre più applicabili, ne sottolinea l'espansione in termini di crescita economica e di creazione di posti di lavoro». E' questa un'indicazione molto importante anche in considerazione del fatto che un'espansione del genere sopra precisato non potrà essere realizzata prescindendo da un'ampia serie di innovazioni rivolte all'introduzione di controlli di qualità, di forme di partenariato, di finanziamento complementare a quello pubblico; si è, dunque, in presenza di un complesso *trend* di trasformazioni sul quale interagiscono gli impulsi rivenienti dalla società civile, interessata ad estendere la propria sfera d'influenza su tutti gli ambiti che si aprono alle logiche di mercato.

A ben considerare, tuttavia, il delineato programma di sviluppo economico nel sociale deve fare i conti con gli ostacoli che si riscontrano nel nostro ordinamento nel conciliare, nello stesso soggetto giuridico, scopi ed attività ritenuti propri di entità strutturalmente diverse (associazioni, fondazioni, società). Sul punto, alcuni lustri or sono ricordavo come «l'evoluzione storica della legislazione italiana sottolinea la difficoltà incontrata dalla nostra cultura giuridica nel superare il dogma dello individualismo, pervenendo al riconoscimento del fenomeno organizzativo degli interessi privati attraverso la forma della persona giuridica», all'uopo richiamando l'*iter* politico che condusse alla c.d. legge Crispi (n. 6872 del 1890) con la quale vennero coperte con un «mantello pubblicistico» numerose organizzazioni della società civile al fine di controllare opere pie di assistenza economica, educativa, sanitaria, ecc.⁶

Il *nostro* Autore sembra pienamente consapevole dei limiti posti dalla regolazione all'attivazione del programma da Lui delineato: non a caso fa presente, al riguardo, che l'affermazione «nel sociale di soggetti di dimensioni consistenti per disponibilità di capitale fisso ed umano è sempre stata ed è tuttora osteggiata dal nostro ordinamento civile». Egli, tuttavia, non dispera; anzi, nella parte finale del volume dà per certo il recupero della società civile anche sotto questo aspetto speranza che mi piace condividere per la sua essenza valoriale, per la apertura di cultura e di civiltà che ne è alla base.

⁶ Cfr. CAPRIGLIONE, *Etica della finanza e finanza etica*, Bari, 1997, p. 115.

7. Ho sin qui cercato di mettere in evidenza gli aspetti significativi del volume che oggi abbiamo presentato, la cui rilevanza sul piano teorico sistematico - come ho cercato di sottolineare - si riflette essenzialmente sull'analisi degli effetti dell'incontro tra società civile ed economia. Da qui il mio convincimento che la sua lettura sarà di aiuto per coloro che quotidianamente si interrogano sulle sorti future del nostro Paese nel quale è in atto un processo di trasformazione della realtà istituzionale, le cui implicazioni, unitamente alla globalizzazione (notoriamente anarcoide e multicentrica), possano incidere negativamente sui preesistenti equilibri, divenendo presupposto di ingovernabilità.

Nelle mie conclusioni voglio, pertanto, richiamare un profilo della riflessione di De Carli che ritengo particolarmente significativo in relazione alla ricerca di un valido rimedio per fronteggiare la situazione di «crisi delle istituzioni», che - come ho già avuto modo di sottolineare - rappresenta il sottofondo concettuale del Suo lavoro. Intendo riferirmi alla capacità creativa che la società civile deriva dallo «spirito associativo» di alcuni movimenti e, in particolare, di quello cattolico: su questa a lungo si intrattiene il *nostro* Autore, riconducendo alla sua essenza il *focus* della analisi del c.d. sociale istituyente.

E' tale parte dell'indagine che, a mio avviso, maggiormente colpisce coloro che, nell'odierno contesto socio politico, cercano di mitigare l'imperativo di una diffusa logica materialistica nel riferimento ai valori dell'etica cristiana, nel ribadire la necessaria priorità che nella crescita economica deve essere ascritta alla dignità della persona umana. L'influenza esercitata dal contributo sociologico di alcuni insigni pensatori cattolici del passato è ben presente in De Carli allorché - nel valutare le esigenze che sono alle origini della società politica - ripropone alcune tesi ancor oggi ricche di palpitante vitalità. I riferimenti ad Antonio Rosmini ed a Luigi Sturzo - e, dunque, alla *funzione strumentale* allo sviluppo della realtà fenomenica che ruota intorno all'uomo da questi filosofi riconosciuta alla società civile - segnano, infatti, un momento di particolare rilievo della indagine proposita: ci indicano che il vero progresso non s'identifica soltanto nella moltiplicazione delle cose, ma soprattutto nello sviluppo delle persone, che «le forme sociali seguono i fini naturali dell'attività umana, rappresentano e manifestano il loro proiettarsi nella realtà concreta»,⁷ come con grande sensibilità ci viene ricordato.

⁷ Cfr. STURZO, *La società. Sua natura e leggi*, in *Opera omnia*, vol. III, serie I, Bologna, 1972.